

VERBALE N. 11/2022

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 3^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024. APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 VINCOLATO E DESTINATO AD INVESTIMENTI.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL - parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” che detta le norme per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali ed in particolare l'art. 175 “Variazioni al bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione” il quale:

- al comma 1. sancisce che *“Il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”*;
- al comma 2 sancisce che: *“le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”*
- al comma 4 sancisce che: *“i sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*.

B.

Richiamato il proprio verbale n. 8/2022, relativo al parere favorevole rilasciato in merito alla proposta di approvazione del Rendiconto 2021, di prossima approvazione da parte del consiglio comunale dell'ente, entro la scadenza di legge del 30/04/2022;

Esaminata la proposta di deliberazione ricevuta, di cui all'oggetto, che sarà approvata dopo l'approvazione del Rendiconto 2021 dal Consiglio Comunale, nella prossima seduta consiliare, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2022-2024 da apportare e degli altri allegati;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

DATO ATTO che la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 nel Rendiconto 2021 è così distinta e riepilogata:

1) **PARTE ACCANTONATA:**

• Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021:	€ 1.163.753,67
• F.do anticipaz. Liquidità DL 35/2013 e s.m.i	€ 0,00
• Fondi perdite società partecipate	€ 342,50
• Fondo contenzioso	€ 482.000,00
• Altri accantonamenti	€ 82.329,72
TOT. PARTE ACCANTONATA	€ 1.728.425,89

2) **PARTE VINCOLATA:**

• Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili:	€ 333.699,67
• Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 31.903,30
• Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
• Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 56.614,40
• Altri vincoli	€ 0,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	€ 422.217,37

3) **PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI:** € 7.789,27

4) **PARTE DISPONIBILE:** € 1.098.481,84

TOTALE RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 € 3.256.914,37

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 50 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024 e relativi allegati,
- la deliberazione di C.C. n. 52 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati;



- la deliberazione di G.C. n. 111 del 23/12/2021 con cui è stato approvato lo stralcio del piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie in termini di competenza per il triennio 2021-2023 e con riferimento al primo esercizio in termini di cassa- ART. 169 D.LGS 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 187 comma 2) del TUEL che prevede che:

“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

VISTO

- L'art. 175 c. 3 del TUEL che prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'analisi svolta dagli uffici comunali, relativamente alle entrate e spese assegnate con il Peg 2022-2024, coadiuvati dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, dalla quale è emersa la necessità di approvare alcune variazioni al bilancio 2022-2024, nonché di applicazione di quote di avanzo di amministrazione vincolato e destinato ad investimenti concordati con l'Amministrazione comunale, in quanto avanzo utilizzabile dopo l'approvazione del Rendiconto 2021;
- che non risulta applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione 2021 disponibile, rispettando pertanto i dettami del sopra richiamato art. 187 comma 2) del TUEL, attendendo i futuri esiti degli equilibri di bilancio da approvarsi entro il termine del 31/07/2022, non risultando presenti debiti fuori bilancio da finanziare;
- la proposte di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2022-2024, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2021, che appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2022 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- che sono stati correttamente impinguati i capitoli di spesa delle utenze energetiche, vista la crisi energetica in atto e la notevole crescita delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, in attesa di conoscere le assegnazioni che saranno attribuite ai comuni a ristoro di tali spese;

- che il bilancio 2022-2024, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio di cui alla proposta di delibera in oggetto come dimostrato anche nell'allegato C) alla proposta in oggetto;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2022 a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2022-2024 con le deliberazioni approvate fino ad oggi compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;
- che relativamente alle opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2022, che singolarmente siano di importo superiore a € 100.000,00 sarà necessario provvedere all'adeguamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024, con l'inserimento di tali opere;
- che l'applicazione al bilancio 2022 in parte capitale di parte dell'avanzo di amministrazione 2021 derivante dai vincoli come evidenziati nell'allegato A2) al rendiconto 2021, nonché dell'avanzo 2021 destinato ad investimenti, con destinazione ad investimenti 2022, è congruo e rispettoso di quanto definito in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, che avverrà nella medesima seduta di approvazione della presente proposta;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del presente atto risulta applicato:

- € 746,38 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli da trasferimenti destinati a sanificazione causa Covid-19;
- € 14.185,71 relativo a parte dell'avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli di leggi per finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- € 29.838,22 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli da trasferimenti per finanziamento interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- € 85,67 relativo a quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato da vincoli da trasferimenti per finanziamento di contributi per l'edilizia privata mirati al superamento delle barriere architettoniche;
- € 56.614,40 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente, destinato ad investimenti di messa a norma immobili comunali post-sisma;
- € 7.789,27 relativo all'intera quota di avanzo di amministrazione 2021 destinata a spese d'investimento per manutenzione straordinaria patrimonio;

DATO ATTO pertanto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione risulta ancora non applicato la seguente quota di avanzo di amministrazione risultante nel Rendiconto 2021:

- € 1.728.425,89 di avanzo accantonato, tra cui € 1.163.753,67 di avanzo accantonato per Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- € 319.513,96 di avanzo vincolato da leggi così composto:
 - € 262.249,08 di Fondo Funzioni Fondamentali 2020 non utilizzato nel 2021;
 - € 42.807,09 di Fondo funzioni fondamentali 2021 non utilizzato nel 2021,
 - € 8.684,17 per quota fondo agevolazioni TARI utenze non domestiche 2021 non utilizzato;
 - € 435,00 di quota fondo dello stato per centri estivi 2021 non utilizzato da restituire;
 - € 5.338,62 di avanzo vincolato da leggi destinato all'estinzione anticipata di mutui;
- € 1.233,03 di avanzo vincolato da trasferimenti

➤ € 1.098.481,84 di avanzo disponibile:

- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che prevede agli art. da 819 a 826, il superamento del Pareggio di bilancio come disposto dalle norme previgenti, fissando le nuove regole per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ove gli enti locali si considerano in equilibrio a tal fine in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. I comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.Lgs 118/2011, rientranti ai fini del calcolo dell'equilibrio citato.

DATO ATTO che con la proposta di delibera di cui all'oggetto:

- si consente il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l'equilibrio generale della gestione di competenza e pertanto un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- viene garantita la non negatività del fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2022.

CONSIDERATO che gli stanziamenti di competenza del bilancio 2022-2024, rispettano i limiti di finanza pubblica previste dalle norme vigenti, anche in seguito alle variazioni al bilancio 2022-2024 approvate con la presente deliberazione, come evidenziato nell'allegato C);

Il sottoscritto Dott. Stefano Bigi, Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta avente per oggetto: "3^a VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024. APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 VINCOLATO E DESTINATO AD INVESTIMENTI" e relativi allegati.

li, 12/04/2022

IL REVISORE UNICO
(Dott. Stefano Bigi)

